

Maura Alessia Valentina Ciociano

IL POTERE GIUDIZIARIO
TRA CONTRODEMOCRAZIA
E POST-DEMOCRAZIA



TANGRAM
EDIZIONI SCIENTIFICHE
TRENTO

Maura Alessia Valentina Ciociano

Il potere giudiziario tra controdemocrazia e post-democrazia

Copyright © 2021 Tangram Edizioni Scientifiche

Gruppo Editoriale Tangram Srl

Via dei Casai, 6 – 38122 Trento

www.edizioni-tangram.it

info@edizioni-tangram.it

Collana “Orizzonti” – NIC 63

Prima edizione: maggio 2021, *Printed in EU*

ISBN 978-88-6458-202-3

In copertina: Foto di Robert Hrovat da Pixabay



*A Lella,
più che sorella*

«Non seguirai la maggioranza per agire male
e non deporrai in processo per deviare verso
la maggioranza, per falsare la giustizia».

Esodo 23:2

«[...] La democrazia semplicemente non funziona
metto una bomba sotto casa tua
il fascino indiscreto della mia pazzia
col dito al cielo urla tutta la tua rabbia. [...]»
da La democrazia semplicemente non funziona

The Zen Circus

INTRODUZIONE	13
1. IL GIUDIZIO: TRA POLITICA E DIRITTO	17
1.1. Il rapporto tra diritto e potere	17
1.2. Giudici legislatori?	24
1.3. Giudici e legislatori nel mutato equilibrio dei poteri: il caso italiano	27
1.4. Casi tragici tra scienza giuridica e scienza politica	28
1.5. Le tecniche argomentative ponderative: limite o vantaggio alla politica democratica?	31
1.6. La magistratura è davvero un potere salvifico?	33
1.7. Il nuovo equilibrio dei poteri: il posto della Magistratura	35
1.8. Separazione, collaborazione e conflitto tra poteri	36
2. IL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEMOCRAZIA	39
2.1. Il cambiamento del Terzo Potere nello Stato Sociale	39
2.2. La democrazia giudiziaria	46
2.3. Diritti umani tra politica e giustizia	49
2.4. La giudiziarietà della politica	58
2.5. I custodi dei diritti	62
2.6. Come assicurare la compatibilità democratica del nuovo potere giudiziario	67
3. IL POPOLO-GIUDICE	75
3.1. La democrazia e il suo disagio	75
3.2. La controdemocrazia	83
3.3. La post-democrazia	101
3.4. Il fattore M	104

4. APPENDICE: LA CULTURA DEI MAGISTRATI	109
4.1. La cultura dei magistrati	109
4.2. Per concludere...come si accede in Magistratura	114
BIBLIOGRAFIA	117
SITOGRAFIA	123

IL POTERE GIUDIZIARIO
TRA CONTRODEMOCRAZIA
E POST-DEMOCRAZIA

INTRODUZIONE

Il potere giudiziario, in Italia, dopo Tangentopoli ha subito profondi mutamenti: sembra essersi sgretolato il principio di separazione dei poteri concepito da Montesquieu per cedere il passo a un ritorno alla medievale e bifasica distinzione tra *gubernaculum*, poteri di indirizzo e *iurisdictio*, poteri di garanzia.

Il saggio cerca di ripercorre questo attualissimo fenomeno rispondendo alla questione: il giudice esercita potere politico? Sono assicurate le garanzie di indipendenza e imparzialità? Come si colloca il nuovo potere giudiziario nell'ambito delle democrazie contemporanee?

Il primo capitolo del volume intitolato "Il giudizio: tra diritto e politica" si occupa di indagare questo conflittuale rapporto analizzando, nel dettaglio, il nuovo canale di produzione giuridica, quello che proviene dai giudici. Questo perché, nelle democrazie contemporanee e, soprattutto, in Italia, il Parlamento non riesce a svolgere il suo ruolo: le leggi sono tecnicamente malfatte, frutto di improvvisazione, oscure nel linguaggio (sia politico che giuridico), spesso espressione di gruppi e di particolarismi.

Nel secondo capitolo del saggio "Il sistema giudiziario e la democrazia" si affronta, invece, specificamente il rapporto tra sistema giudiziario e democrazia. Partendo dalle tesi di Antoine Garapon secondo cui il crescente rilievo della giustizia nella vita collettiva non è un fenomeno congiunturale né legato a una particolare situazione nazionale, ma un fenomeno di ampia portata, si sostiene

che i giudici siano divenuti i nuovi attori della politica: una nuova casta di chierici che al pari dei vecchi burocrati possa diventare una minaccia per la democrazia.

In un siffatto sistema, il potere giudiziario contemporaneo, quindi, è costretto a fare i conti con la crisi della democrazia e con le sue degenerazioni: la controdemocrazia e la post-democrazia.

Secondo Pierre Rosanvallon, teorico della controdemocrazia, la diffidenza nei confronti della democrazia non è un aspetto momentaneo, ma è legato alla crescita della controdemocrazia, cioè dall'estensione delle forme di controllo da parte dei cittadini che si inseriscono nella stessa logica dell'esperimento democratico. Si tratta di un insieme di contropoteri destinati a contrapporsi più o meno frontalmente ai meccanismi della rappresentanza elettiva. Un elemento importante della controdemocrazia è la crescente influenza del popolo-giudice: la giudiziizzazione della politica è l'espressione più emblematica di ciò poiché la vita della collettività si svolge come se i cittadini attendessero dalla giustizia risultati che non sperano più di ottenere tramite le elezioni. Si è passati, quindi, dalla democrazia del confronto alla democrazia dell'imputazione. Dall'altro si è verificato un fenomeno opposto: la politicizzazione della giustizia.

Di tal guisa, il processo, luogo dialettico di emersione di opposte ragioni, viene concepito dai cittadini come una forma meta-giuridica ritenuta superiore alle elezioni perché produce risultati più tangibili, immediati, certi.

La sfiducia dei cittadini nei confronti del potere politico e delle istituzioni dipende anche da quella che Colin Crouch chiama post-democrazia, un sistema politico che, pur essendo regolato da istituzioni e norme democratiche, in realtà è gestito da grandi lobby, dai gruppi di potere e dai media. Nasce così, un *tertium genus* di democrazia: la democrazia giudiziaria. Essa è il frutto, come i politologi hanno notato di recente della emersione del fattore M, cioè della malefica simbiosi tra magistratura e media.

Infine, il volume è corredato da un'appendice illustrativa sul ruolo dei magistrati italiani nella società, sull'associazionismo dei magistrati, sulle correnti interne all'A.N.M. e sulla cultura dei magistrati.

1. IL GIUDIZIO: TRA POLITICA E DIRITTO

Sommario: 1.1 Il rapporto tra diritto e potere – 1.2 Giudici legislatori? – 1.3 Giudici e legislatori nel mutato equilibrio dei poteri: il caso italiano – 1.4 Casi tragici tra scienza giuridica e scienza politica – 1.5 Le tecniche argomentative ponderative: limite o vantaggio alla politica democratica? – 1.6 La magistratura è davvero un potere salvifico? – 1.7 Il nuovo equilibrio dei poteri: il posto della magistratura – 1.8 Separazione, collaborazione e conflitto tra poteri

1.1. IL RAPPORTO TRA DIRITTO E POTERE

È dai tempi della ribellione di Antigone¹ che nella filosofia politica vi è una polarità tra politica² e diritto. La questione assume molteplici aspetti e infinite interpretazioni. Oggi, sicuramente, il centro di gravità di questa sottile linea di demarcazione tra statuizio-

¹ Dalla lettura di SOFOCLE, *Edipo re – Edipo a Colono – Antigone*, a cura di Dario Del Corno, Oscar Mondadori, 2006 emerge la polarità tra gli *ágrap-ta nómima* chiamati in causa da Antigone e il *kérygma* disposto da Creonte. Per approfondimenti si legga la ricostruzione della vicenda di Antigone in G. Carillo, «Bia(i)politon». *Sulla disobbedienza di Antigone*, in *Filosofia Politica* 22 (2008), 5 ss.

² Il termine deriva dal greco πολιτική (τέχνη) ed è la scienza e l'arte di governare, cioè la teoria e la pratica che hanno per oggetto la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione dello Stato e la direzione della vita pubblica. Il potere politico è divenuto nel corso dell'era moderna uno Stato, ovvero un'entità totalizzante tendente a controllare ogni manifestazione della vita sociale, mostrando un forte interesse per il diritto, sino ad arrivare all'assolutismo giuridico, cioè alla completa monopolizzazione della dimensione giuridica.

ne politica e reversibilità della stessa a opera del giuridico è rappresentato dal giudizio e dall'atto del giudicare.

Dal punto di vista giuridico-filosofico, *prima facie*, giudicare si collega alla funzione coercitiva che esercita lo Stato (quale entità tendenzialmente totalizzante): alla forza nel senso weberiano del termine. Ma esiste anche a un'altra forza quella che Tocqueville definiva immateriale che non punta sui corpi, ma sulle anime. Ma di cui i giudici non dispongono altrimenti incorrerebbero definitivamente nel delitto di fare politica perché cederebbero a una tentazione: quella del consenso popolare, tradendo in pieno la loro funzione caratterizzata dalla terzietà, dall'imparzialità e dall'indipendenza.

Il diritto è, quindi, ciò che obbliga. Invero, attraverso il giudizio si condanna o si assolve. Ma questa è solo un aspetto dell'atto del giudicare e, forse, quello più vicino alla politica. Il giudizio è una parabola di azioni che porta con sé l'interpretazione, la valutazione, l'argomentazione³.

L'argomentazione conduce, per dirla con Manuel Atienza, «ad una migliore teoria e a una migliore pratica giuridica»⁴.

³ Si legga per tutti, M. ATIENZA, *Il diritto come argomentazione. Concezioni dell'argomentazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. L'A., attraverso un approccio filosofico nuovo, si occupa del tema dell'argomentazione giuridica e afferma che l'atto di argomentare è "un'istanza immanente al diritto" L'argomentazione è così essenziale per il diritto da essere essa stessa diritto, uno dei due elementi imprescindibili. Il paradigma diritto-argomentazione è il portato storico al contesto socio-politico e giuridico-economico che si è formato attraverso il passaggio dallo Stato di Diritto allo Stato Costituzionale. Questa metamorfosi ha fatto sì che nascesse la tutela pregnante dei diritti fondamentali e si recuperasse, una volta per tutte, l'intima relazione che esiste tra diritto e morale. Relazione che era stata eliminata dalle teorie giuspositivistiche. Con gli Stati Costituzionali, il diritto si apre alle nuove fonti: diritto giurisprudenziale, il diritto per principi, il diritto vivente.

⁴ M. ATIENZA, *op. cit.*, pag. 53.

È l'elemento della critica destinato a far entrare in crisi i rapporti tra politica e diritto. E, come spesso accade nella prassi, tra legislazione e giurisdizione⁵ è la capacità di mettere in discussione (attraverso l'argomentazione) la decisione politica. È un'opzione che va celata, perché scandalosa, ma praticata per molto tempo nelle democrazie occidentali e ancora oggi teorizzata, ma non sempre applicata. Si pensi alla separazione dei poteri, alla democrazia costituzionale, ai sistemi di *check and balance*.

In filigrana, si scorge la questione teorico filosofica tra diritto e potere cui Norberto Bobbio ha fornito una lucida sintesi: «solo il potere può creare diritto e solo il diritto può limitare il potere»⁶.

⁵In argomento F. CIARAMELLI, *Legislazione e giurisdizione. Problemi di metodologia giuridica e teoria dell'interpretazione*, Giappichelli, Torino, 2007.

⁶N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1995, p. xxiv. L'autore propone in apertura una definizione minima di democrazia: "l'unico modo di intendersi quando si parla di democrazia, in quanto contrapposta a tutte le forme di governo autocratico, è di considerarla caratterizzata da un insieme di regole, primarie o fondamentali, che stabiliscono *chi* è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali *procedure*" (p. 4). Per quanto riguarda i soggetti, un regime democratico è caratterizzato dall'attribuzione del potere di decisione a un *numero molto alto di soggetti*. Per quanto riguarda invece le procedure, la regola fondamentale della democrazia è la regola della *maggioranza*. L'unanimità è richiesta soltanto nel caso di una decisione molto grave, per cui i decisori hanno diritto di veto, o per una decisione di scarsa importanza, per cui si dichiara consenziente chi non si oppone espressamente. A queste due condizioni se ne aggiunge una terza: che i soggetti siano posti di fronte ad alternative reali e siano messi in condizione di poter scegliere tra l'una e l'altra. A tal fine è necessaria la garanzia dei diritti di *libertà*, d'opinione, di espressione della propria opinione, di riunione, di associazione ecc. In questo senso, stato liberale e stato democratico si presuppongono a vicenda. Rispetto alle trasformazioni della democrazia, l'autore non si propone di focalizzare l'attenzione sulle sue degenerazioni, bensì sullo scarto tra ideali democratici e "democrazia reale", indicando sei promesse non mantenute rispetto a ciò che è stato effettivamente attuato del pensiero liberale e democratico di Locke, Rousseau, Tocqueville, Bentham, Stuart Mill.

Questo paradosso, però, è esploso in talune circostanze come quella che ha attraversato il sistema politico italiano negli ultimi anni.

La teoria politica moderna e contemporanea e, quindi, di conseguenza ampie parti della teoria della democrazia si fondono su una dottrina fondamentale formulata da Montesquieu nel libro XI de *Lo Spirito delle leggi* (1748)⁷. Essa è divenuta, nel tempo e con alcuni cambiamenti approssimativi ed esemplificativi il fulcro nodale dei sistemi giuridici d'ispirazione liberale. Questa teoria così ovvia e semplice appare oggi miope dinanzi ai problemi della crisi della retorica democratica⁸. Michele Troper analizza con lucidità i problemi legati al bilanciamento dei poteri, che a – differenza del passato – in cui si riscontravano nelle assemblee parlamentari da un lato e dal diritto di veto dall'altro. Oggi si trovano nella magistratura: il vero contropotere dei giorni nostri. Questa caratteristica non sarebbe mai emersa all'epoca di Montesquieu per vari motivi; in primo luogo perché i giudici limitati alla mera applicazione della legge scritta non potevano essere un contropotere. Poi perché le teorie dottrinarie costruivano il contropotere tra il potere legislativo ed il potere esecutivo e lasciavano da parte quello giudiziario considerato nei fatti un potere nullo. In ultima istanza, perché parlare di equilibrio di poteri nei sistemi democratici avrebbe portato a presentare i giudici come un contropotere al potere democratico. Oggi non esiste un contropotere al potere legisla-

⁷ La regola primaria, espressione del principio della separazione dei poteri si esplica, dunque, nel divieto di cumulo delle funzioni statali. Nessuna autorità statale deve cumulare l'esercizio di due o più funzioni statali. Ciascuna funzione, infatti, dovrà essere distribuita tra più autorità secondo criteri da determinare. Si legga per approfondire M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto 2004*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 1-21.

⁸ Si veda, inoltre, L. CANFORA, *Critica della retorica democratica*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

tivo: manca al di fuori dei sistemi federali un bicameralismo, lì dove esiste o è falsato o non funziona correttamente. Inoltre, il sistema dei partiti porta a far sì che l'esecutivo abbia un ruolo importante, determinante. È *il cuore dei governi* a dirigere l'assemblea parlamentare⁹. Oltre all'enorme potere assunto dagli esecutivi, va anche detto che le Corti Costituzionali e i Tribunali Supremi d'ogni Paese hanno assunto ruoli elefantiaci rispetto al passato. Pertanto, le dottrine giuridiche e politologiche tradizionali hanno avuto enormi problemi nel conciliare la teoria del barone di Montesquieu con le problematiche emergenti nella prassi del diritto. Il positivismo giuridico è nel corso del tempo inciampato in quella che è stata definita una «contraddizione fondamentale»¹⁰. Tale contraddizione troppo marcata per una *società liquida* consiste nell'idea che «il giudice non deve creare diritto, eppure non può non crearlo»¹¹.

Si tratta di un serpente che si mangia la sua stessa coda: i giuristi sono fedeli all'idea che spetti al solo legislatore creare il diritto, eppure sono consci del fatto che l'attività interpretativa impone spesso, anche al giudice più fedele alla legge (e agli altri operatori del diritto), di contribuire alla creazione, almeno nel senso più limitato dell'integrazione del diritto¹². Bisogna evidenziare che questa aporia si snoda attraverso due diverse problematiche: una specificamente giuridica, quella della legalità, perseguita prevalentemente dal legislatore e un'altra più astrattamente etico-mo-

⁹ L'espressione è utilizzata dalla politologa A. CRISCITIELLO traduce l'espressione inglese *core executive*. Per approfondire si legga: A. CRISCITIELLO, *Il cuore dei governi, Le politiche di riforma degli esecutivi in prospettiva comparata*, 2004.

¹⁰ M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in *Analisi e Diritto 2004*, a cura di P. COMANDUCCI E R. GUASTINI, p. 1.
¹¹ *Ibidem*.

¹² Si legga per approfondire la problematica dell'interpretazione: F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

BIBLIOGRAFIA

- ATIENZAM., *Il diritto come argomentazione, Concezioni dell'argomentazione*, Napoli, 2013.
- ATIENZA M., *I limiti dell'interpretazione costituzionale. Di nuovo sui casi tragici*, in *Ars Interpretandi. Annuario di Ermeneutica giuridica*, 1999.
- AA.VV., CAZZOLA F., MORISIM., *La mutua diffidenza. Il reciproco controllo tra magistrati e politici nella prima repubblica*, Milano, 1996.
- AA.VV., VIOLA F., ZACCARIA G., *Diritto e interpretazione*, Bari, 2016.
- AA.VV., *La democrazia giudiziaria*, Bologna, 1993.
- AA.VV., *La magistratura nelle democrazie contemporanee*, Roma-Bari, 2012.
- AA.VV., *Il lato oscuro dei diritti umani, esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica degli individui*, Madrid, 2014.
- AA.VV., *La democrazia di fronte allo Stato, una discussione sulle difficoltà della politica moderna*, Milano, 2010.
- AA.VV., *La repubblica penale*, Macerata, 1997.
- AA.VV., AGNOLI J., BRÜCKNER P., *La trasformazione della democrazia*, Milano, 1969 (ed. or. *Die Transformation der Demokratie*, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M., 1968).
- AA.VV., CROZIER M.J., HUNTINGTON S.P., WATANUKI J., *La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale*, Milano 1977 (ed. or. *The*

- Crisis of De-mocracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, 1975).
- AA.VV., CROUCH C., PIZZORNO A. (a cura di), *Conflitti in Europa. Lotte di classe, sindacati e Stato dopo il 1968*, Milano, 1977.
- AA.VV., BAGLIONI G., CROUCH C. (ed.), *European industrial relations. The challenge of flexibility*, London, 1990.
- BARBERA A., *Costituzione*, in Enc. dir, 2016.
- BARBERIS M., *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2004*, Torino, 2005.
- BARTHÉ-LEMY J., *La crise de la démocratie contemporaine*, Recueil Sirey, 1931.
- BAUMAN Z., *La solitudine del cittadino globale*, Milano, 2000.
- BAUMAN Z., *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2002.
- BAUMAN Z., *Vita liquida*, Roma-Bari, 2006.
- BIFULCO D., *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto». Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2 della costituzione italiana*, Napoli, 2008.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, 1990.
- BOBBIO N., *Il futuro della democrazia*, Torino, 1995.
- CALISE M., *Il partito personale, i due corpi del leader*, Roma-Bari, 2000.
- CALISE M., *La democrazia del leader*, Roma-Bari, 2016
- CAPPELLETTI M., *Giudici legislatori?*, Milano, 1984.
- CARILLO G., «Bia(i)politon». *Sulla disobbedienza di Antigone*, in *Filosofia Politica* 22, 2008.
- CAROFIGLIO G., *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Roma-Bari, 2015.
- CASTEL R., *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Torino 2004.
- CHAYES A., *The Role of judge in the Public Law Litigation in «Harvard Law Review»*, 1976, LXXXIX.

- CIARAMELLI F., *Legislazione e giurisdizione. Problemi di metodologia giuridica e teoria dell'interpretazione*, Torino, 2007.
- CICERONE M.T., *De Republica*, a cura di F. Nenci, Milano, 2008.
- COSTA, P. *Dai diritti naturali ai diritti umani, episodi di retorica universalista*, Madrid, 2004.
- CRISCITIELLO A., *Il cuore dei governi. Le politiche di riforma degli esecutivi in prospettiva comparata*, Napoli, 2004.
- CROUCH C., *Postdemocrazia*, Roma-Bari, 2003.
- CROUCH C., *Politics in a technological society*, London, 1971.
- DAHRENDORF R., *Dopo la democrazia*, a cura di A. Polito, Roma-Bari, 2001.
- Derrida J., *Forza di legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»*, Torino 2003.
- EISENMANN C., *L'Esprit des Lois et la séparation des puvoirs*, in *Mélanges Carré de malberg*, Paris, 1933.
- FERRAJOLI L., *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e progetto politico*, Roma-Bari, 2013.
- FERRAJOLI L., *Poteri selvaggi, la crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, 2011.
- FERRARESE M.R., *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002.
- FIORAVANTI M., *Costituzione*, Bologna, 1999.
- FIORAVANTI M., *Le due trasformazioni costituzionali dell'età Repubblicana: La Costituzione ieri e oggi*, in *Atti del Convegno dei Lincei*, Roma, 2009.
- FISCHER J.L., *La crisi della democrazia (1933)*, Torino, 1977.
- FORSTHOFF E., *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1976.
- FRANCANZANI E.M., *Le origini del conflitto, i partiti politici la magistratura e il principio di legalità nella prima Repubblica*, Soveria Manelli, 2014.
- GALLI C., *Il disagio delle Democrazia*, Torino, 2011.

- GARAPON, A., *I custodi dei diritti, giudici e democrazia*, Milano, 1997.
- GROSSI P., *Il diritto fra potere e ordinamento*, Napoli, 2005.
- GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001.
- GUARNIERI C., *Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi*, Bologna, 1992.
- GUENHENNO J.M., *La fine della democrazia*, Milano, 1994 (ed. or. *La fin de la démocratie*, Paris, 1993).
- HART H.L. A., *Il concetto di diritto*, Torino, 2002.
- JONAS H., *Il diritto di morire*, Genova, 2005.
- JULIEN C., *Il suicidio delle democrazie*, Milano, 1973 (ed.or. *Le suicide des démocraties*, Paris, 1972).
- KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 2000.
- LARIGUET G., *Conflictos Trágicos y derecho. Posibles desafíos*, in *Doxa*, n. 27, 2004.
- LUHMANN N., *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli 1990.
- LUCIANI M., *Legislatori e giudici nella protezione dei diritti fondamentali*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2013.
- MARRADI A., *Sistema giudiziario in Dizionario di Politica* (a cura di N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino), Torino, 1983.
- MICHELMAN F., *La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma costituzionale e il giudice Brennan*, Bari, 2004.
- MODUGNO F., *Lineamenti di Diritto Pubblico*, Milano, 2017.
- MORELLI A., *La democrazia rappresentativa. Declino di un modello*, Milano, 2015.
- MORISI M., *Anatomia della magistratura italiana*, Bologna, 1999.
- MORONI F., *Soltanto alla legge, l'indipendenza della magistratura dal 1945 a oggi*, Roma, 2015.
- NITRATO IZZO V., *I corpi contesi e l'ultima parola: sul conflitto permanente tra legislazione e giurisdizione*, Kainos, rivista online di critica filosofica, n. 9 anno 2009.

- ORNAGHI L., *Nazione, Cittadinanza, Costituzione: il cerchio da non chiudere*, in AA.VV., *Nazione, Cittadinanza, Costituzione*. Palazzo Montecitorio – Sala della Lupa, 18 giugno 2009, Camera dei Deputati, Roma, 2009.
- PAPA E.R., *Magistratura e politica. Origini dell'associazionismo democratico nella magistratura italiana (1861-1913)*, Padova, 1990.
- PIGNATARO S., *La parabola della democrazia italiana, dalla rappresentanza alla rappresentazione*, Manocalzati, 2011.
- PINO G., *Proporzionalità, diritti, democrazia*, Diritto e Società 3/2014, Napoli, 2014.
- PIZZORNO A., *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Roma-Bari, 1998.
- PIZZORUSSO A., *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1990.
- PLUTINO M., *Dinamiche di una democrazia parlamentare, Assetti rappresentativi e sviluppi istituzionali*, Roma, 2015.
- G. PRETEROSSO, *La magistratura di fronte alle derive post-democratiche*, *Questione giustizia*, 2/2016
- PRISCO S., *Le tentazioni del magistrato e l'antidoto della sobrietà*. Trascrizione, con integrazioni, dell'intervento orale al Seminario Italo-francese Deontologia giudiziaria. Il codice etico italiano alla prova dei primi dieci anni, Napoli, 4-5 novembre 2005, Istituto italiano per gli Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano.
- RACIERE J., *L'odio per la democrazia*, Napoli, 2007.
- RODOTÁ S., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012
- ROSANVALON P., *Controdemocrazia, La politica nell'era della sfiducia*, 2012.
- ROSANVALON P., *La Rivoluzione dell'uguaglianza*. Storia del suffragio universale in Francia, Milano, 1994 (ed.or. *Le Sacre du citoyen. Histoire de suffrage universel en France*, Paris, 1992).
- ROSANVALON P., *Prefazione a una teoria della disillusione democratica*, Milano, 1994.

- ROSANVALON P., *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, 2000.
- ROSANVALON P., *Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia*, Bologna, 2005 (ed.or. *Le peuple introvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, 1998).
- SALVADORI M.L., *L'idea di progresso. Possiamo farne a meno?*, Roma, 2006.
- SALVADORI M.L., *Democrazie senza democrazia*, Roma-Bari, 2009.
- SARTORI G., *Elementi di teoria politica*, Bologna, 1987.
- SHAPIRO M., *Courts, A Comparative and Political Analysis*, Chicago, 1981.
- SOFOCLE, *Edipo re – Edipo a Colono – Antigone*, a cura di Dario Del Corno, Milano, 2006.
- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976.
- VERDE G., *Diritto processuale civile, parte generale, vol. 1*, Milano, 2013.
- VERDE G., *Questione giustizia*, Torino, 2013.
- VENTURINI F., *Un sindacato di giudici da Giolitti a Mussolini. L'Associazione generale tra i magistrati italiani. 1909-1926*, Bologna, 1987.
- ZACCARIA G., *Il giudice e l'interpretazione in Politica del diritto*, xxxvii, n. 3, 2006.
- ZAGREBELSKY G., *Diritto per valori, principi o regole? (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, Quaderni Fiorentini XXXI, Milano, 2002.
- ZAGREBELSKY G., *Principi e voti, La corte Costituzionale e la politica*, Torino, 2005.

SITOGRAFIA

<https://youtube.com/watch?v=aPBZ2bvYKQB/>

https://www.treccani.it/enciclopedia/magistratura_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/

https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-magistratura-di-fronte-alle-derive-post-democratiche_398.php